



In caso di morte dell'avente diritto alla prestazione, i redditi, imputabili secondo il principio di cassa, devono essere tassati separatamente in capo agli eredi che li hanno percepiti, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 21 del Tuir (articolo 7, comma 3, del Tuir).

I redditi percepiti dagli eredi mantengono la stessa natura che avevano in capo al de cuius. Ciò in quanto l'erede, in seguito alla successione, subentra nei rapporti giuridico-patrimoniali del de cuius, lasciandoli inalterati (risoluzione ministeriale n. 873/1980).